

**LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9****LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE***Art. 1**Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale*

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

a)	Cap. 03905	"Spese per l'automazione dei servizi regionali ( Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo
Esercizio 2013:	Euro	536.667,76;
b)	Cap. 03910	"Sviluppo del sistema informativo regionale ( Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2013:	Euro	469.515,80;
c)	Cap. 03937	"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale ( L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2013:	Euro	1.529.392,42.

*Art. 2**Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2012*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) l'importo di "Euro 280.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 380.000,00".

*Art. 3**Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012*

1. Al comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012 l'importo di "Euro 500.000,00" è sostituito da "Euro 1.000.000,00".

*Art. 4**Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012 è aggiunta la seguente:
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 16400, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione, sono revocate per l'importo di Euro 300.000,00.

*Art. 5**Sostituzione dell' articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012*

1. L' articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

*Art. 6**Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per l'efficienza irrigua delle imprese agricole*

1. Per il miglioramento dell'efficienza irrigua delle imprese agricole, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.
2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede AGREA, di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013.
3. Per l'esercizio 2013 è a tal fine autorizzata una spesa di Euro 6.000.000,00, a valere sul capitolo 18417 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.

*Art. 7**Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012*

1. Al comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di "Euro 1.000.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 1.660.000,00".
2. Al comma 4 dell' articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di "Euro 1.000.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 1.660.000,00".

*Art. 8**Modifiche all' articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012*

1. Al comma 1 dell' articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012 i numeri "1.3.2.2.7262" sono sostituiti dai numeri "1.3.2.2.7264".

*Art. 9**Modifiche all' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012*

1. Al comma 1 dell' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di "Euro 300.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 900.000,00".
2. Dopo il comma 1 dell' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012 è aggiunto il seguente:

*Art. 10**Modifiche all' articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012*

1. Al comma 3 dell' articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di "Euro 1.050.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 2.150.000,00".

*Art. 11**Abrogazione dell' articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012*

1. L' articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012 è abrogato.

*Art. 12**Sistema portuale regionale*

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione di opere, impianti e attrezzature e per il mantenimento di idonei fondali nei porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è disposta per l'esercizio 2013, l'autorizzazione di spesa di Euro 920.000,00 a valere sul Capitolo 41250 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.
2. Contestualmente, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali, sono revocate per l'importo di Euro 720.000,00 e a valere sul Capitolo 41900 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, sono revocate per l'importo di Euro 200.000,00.

*Art. 13**Rete viaria di interesse regionale*

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta per l'esercizio 2013, l'autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 45177, pari a Euro 450.000,00.

*Art. 14**Modifiche all' articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012*

1. Al comma 1 dell' articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole "Euro 150.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA)" sono sostituite dalle parole "Euro 163.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 e 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA)".
2. Alla fine del comma 1 dell' articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012 sono inserite le seguenti parole: "Per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 - 2011, è autorizzato l'importo di Euro 40.000.000,00, a valere sul Capitolo 51642, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020."

*Art. 15**Modifiche all' articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012*

1. Dopo il comma 1 dell' articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012 sono aggiunti i seguenti:

*Art. 16**Modifiche all' articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012*

1. Al comma 1 dell' articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012 l'importo di "Euro 143.949,70" è sostituito da "Euro 172.800,00".

*Art. 17*

*Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi*

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare, nell'esercizio 2013 e con le medesime modalità, le risorse, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa:

a) per l'integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga, da corrispondere all'INPS, autorizzate per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 da precedenti leggi regionali e trasferite all'esercizio 2013, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa, a valere sui capitoli di Fondo sociale europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Risorse UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Risorse Statali;

b) trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell'occupazione a norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative all'annualità 2012, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 - Progetti Speciali nel settore della formazione professionale - Risorse Statali.

*Art. 18*

*Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione*

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi connessi ai processi di razionalizzazione e di dismissione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013), sono autorizzate operazioni ed atti propedeutici e strumentali al corretto svolgimento delle relative procedure, anche con modalità congiunte tra soci per realizzare sinergie ed economicità di azione.

2. La programmazione delle operazioni di cui al comma 1 è disposta, con propri atti, dalla Giunta regionale che approva gli indirizzi o linee guida in merito ai processi di razionalizzazione e dismissione delle partecipazioni nelle società costituite o partecipate dalla Regione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure che riguardano gli enti strumentali e gli organismi con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00, a valere sul capitolo 2857, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3809 - Riordino organismi partecipati.

*Art. 19*

*Modifiche all' articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012*

1. Il comma 1 dell' articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

*Art. 20*

*Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993. Norma transitoria*

1. Il comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF) è sostituito dal seguente:

2. Nelle more dell'attuazione degli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni di cui all' articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1993 continuano ad essere esercitate dalle Comunità montane, fino alla loro estinzione.

*Art. 21*

*Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994  
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)*

*abrogato*

*Art. 22*

*Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997  
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)*

*abrogato*

*Art. 23*

*Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998*

1. Il comma 9 dell' articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dal seguente:
2. Il comma 5 dell' articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.
3. Il comma 6 dell' articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
4. Dopo il comma 1 dell' articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:
5. Il comma 2 dell' articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
6. Al comma 1 dell' articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole "lettera c)" sono sostituite dalle parole "lettera d)"
7. Al comma 2 dell' articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole "lettera d)" sono sostituite dalle parole "lettera e)"
8. Al comma 4 quater dell' articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 la parola "triennale" è sostituita dalla parola "quadriennale"

*Art. 24*

*Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002*

1. Il comma 1 dell' articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna) è sostituito dal seguente:

*Art. 25*

*Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003*

1. All' articolo 39 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

*Art. 26*

*Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore. Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare in qualità di socio sostenitore alla "Fondazione Collegio europeo di Parma", con sede in Parma, che persegue la finalità di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai diversi settori di attività dell'Unione europea e di svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione europea.
2. I diritti della Regione Emilia-Romagna attinenti alla qualità di socio sostenitore sono esercitati, in conformità a quanto stabilito dallo statuto della Fondazione, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia, appositamente delegato.
3. L' articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è abrogato. Le disposizioni di cui al citato articolo 36 continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

*Art. 27*

*Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2005*

1. La lettera f bis) del comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) è sostituita dalla seguente:

*Art. 28*

*Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008*

1. Il comma 1 dell' articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è sostituito dal seguente:

*Art. 29*

*Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2010*

1. L' articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione) è sostituito dal seguente:

*Art. 30*

*Disposizioni finanziarie per il completamento del passaggio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 24 del 2011*

1. Fino alla data in cui la Giunta regionale approva il completamento del procedimento di cui all' articolo 40, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree

protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) ovvero accerta il mancato completamento, previa assegnazione di un termine, del medesimo procedimento, i fondi destinati alla gestione e agli investimenti per la conservazione ambientale e valorizzazione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 possono essere assegnati dalla Giunta medesima ai Comuni o loro forme associative, alle Province, nonché agli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità.

#### Art. 31

##### *Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012*

1. Il primo periodo del comma 3 dell' articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) è sostituito dal seguente: "I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010).".
2. Dopo il comma 3 dell' articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:
3. Dopo il comma 3 dell' articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:
4. Il primo periodo del comma 3 dell' articolo 20 della legge regionale n. 21 del 2012 è sostituito dal seguente: "Lo statuto dell'Unione può prevedere l'istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, fermo restando che ogni Comune può aderire ad un solo sub-ambito".
5. Il comma 3 dell' articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 è soppresso.
6. Al comma 6 dell' articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole "tre anni" sono sostituite con le parole "cinque anni"

#### Art. 32

##### *Proroga termini articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l'attuazione della legge*

(modificati commi 2, 3 e 4 da art. 2 L.R. 21 novembre 2013, n. 23)

1. I termini di cui all' articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 sono prorogati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. Nei casi di cui all' articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto dell'Unione, entro il *20 dicembre 2013, e comunque in tempo utile per l'avvio delle gestioni associate nel termine inderogabile del 31 marzo 2014*, da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana o, in subordine, dell'ambito ottimale, produce gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
3. Nei casi di cui all' articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto di una Unione da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana entro il *20 dicembre 2013, e comunque in tempo utile per l'avvio delle gestioni associate nel termine inderogabile del 31 marzo 2014*, produce per i Comuni della costituenda Unione gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 9, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il presidente della Giunta regionale adegua il proprio decreto, qualora adottato ai sensi dell'articolo 8 o 9 della legge regionale n. 21 del 2012, mediante l'emanazione di un nuovo decreto che regola la procedura successiva applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni. L'estinzione delle Comunità montane avrà effetto *dalla data di insediamento del consiglio dell'Unione subentrante. Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d'atto si ha per effettuata.* <sup>(1)</sup>
5. Le Unioni di cui ai commi 2 e 3 continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, sono destinatarie delle relative risorse e subentrano nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.
6. Il decreto di cui al comma 4 prevede che il piano di successione sia adeguato qualora, prima della acquisizione di efficacia dell'estinzione, uno o più Comuni entrino a far parte dell'Unione pur non avendo originariamente deliberato in tal senso.
7. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti, alle Unioni montane di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, ed al presente articolo, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni, nell'ambito del programma di riordino territoriale.
8. In coerenza con le finalità di razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica che connotano la

migliore attuazione della legge regionale n. 21 del 2012, nonché con l'articolo 2, comma 1, lettera d) della medesima, i Comuni appartenuti a Comunità montane che non abbiano deliberato di aderire alle Unioni di cui agli articoli 8 e 9 di tale legge o a quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere soggetti a modalità restrittive nell'accesso agli spazi finanziari del patto di stabilità fissati dalla Giunta regionale nella definizione dei criteri di riparto. I medesimi Comuni ai fini delle gestioni associate di cui all' articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, possono convenzionarsi tra loro all'interno del proprio ambito ottimale, ma sono comunque posposti nell'accesso agli incentivi o contributi, comunque denominati, a favore di Comuni o altri enti locali e loro forme associative previsti da leggi regionali di settore e dagli atti amministrativi attuativi.

*Art. 33*

*Proroga delle graduatorie vigenti*  
(abrogato da art. 11 L.R. 20 dicembre 2013, n. 26)

*abrogato*

*Art. 34*

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2013-2015 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

*Art. 35*

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

---

**Note**

1 . Ai sensi dell' art. 2, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi del presente articolo entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del presente comma può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l'estinzione della Comunità montana alla data dell'1 gennaio 2014.

ALLEGATO